



Decreto Dirigenziale n. 819 del 12/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS.. N. 152/2006 (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE.
DITTA: "ARTE MARMI" S.R.L. . ATTIVITA': LAVORAZIONE MARMO. SEDE OPERATIVA:
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, LOC. COMONE, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0797302 del 17 settembre 2009 la "ARTE MARMI" S.N.C. di D'Agostino Amoroso & C. ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMO, sito in Chiusano di San Domenico, loc. Comone, s. n.;
- CHE a tale documentazione è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/ adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli obblighi recati dall'art. 269⁶;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0815670 del 24 settembre 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 22 ottobre;
- CHE in tale seduta, rilevatasi la necessità, in via preliminare, di pervenire al mutamento di destinazione d'uso dell'immobile (sito in Chiusano di San Domenico, loc. Comone, s. n., catastalmente censito al fg. n. 6, partt. n. 15, n. 238 e n. 540) da adibirsi a stabilimento produttivo, il procedimento amministrativo è stato sospeso, nelle more dell'approvazione della variante urbanistica in itinere;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0072923 del 31 gennaio 2014 l'istanza di riassunzione del procedimento amministrativo già instauratosi, corredata da atti integrativi, tra cui il permesso a costruire, per "...Cambio di destinazione d'uso da Deposito Agricolo a Locale Artigianale", riferito al citato immobile e rilasciato in favore di D'Onofrio Filomena, socia della "ARTE MARMI" S.R.L., costituitasi in data 15 giugno 2009 con atto per dott. Roberta Benigni, notaio in Chiusano di San Domenico;
- CHE è stata inoltre contestualmente presentata da tale impresa la richiesta d'intestazione del provvedimento autorizzativo;
- CHE, superatasi pertanto l'originaria sospensiva, con nota prot. n. 0179399 del 13 marzo scorso è stata riconvocata la Conferenza di Servizi per il 3 aprile 2014, ore 10.30;
- CHE in quella data, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;
- CHE non ha sortito alcun esito la nota prot. n. 0358972 del 26 maggio 2014, con cui la scrivente U.O.D., nel ritrasmettere in copia tutta la documentazione tecnica posta a corredo dell'istanza, richiedeva al Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. ed all'Amministrazione provinciale competenti la trasmissione di eventuali prescrizioni;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE per effetto della nota trasmessa dalla scrivente U.O.D. con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al

competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- potersi pertanto rilasciare, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore del gestore in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMO, sito in Chiusano di San Domenico, loc. Comone, s. n.;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- la D.G.R. 31 ottobre 2013, n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi e della proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore di "ARTE MARMI" S.R.L., l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMO, sito in Chiusano di San Domenico, loc. Comone, s. n.;
3. di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza di Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 4.1. rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 4.2. ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - 4.3. effettuare, con cadenza annuale – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - 4.4. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - 4.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 4.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui al § "4.3" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 4.7. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 4.8. comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - 4.9. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la

visione a quanti legittimati al controllo;

5. di doversi comunicare agli organismi menzionati al § “4.3”, con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall’art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d’una prima verifica della regolarità delle emissioni, la data di messa in esercizio;
6. di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questa U.O.D.;
7. di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § “4.3”, entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d’analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
8. di precisare che ogni condotto d’emissione, punto di campionamento e relative condizioni d’approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI in adozione alla data odierna;
9. di puntualizzare che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d’emissioni, sia in conseguenza dell’evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l’autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall’art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall’autorità giudiziaria, se le attività d’ispezione e controllo dovessero accertare l’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
10. di demandare all’A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dal presente atto, sul rispetto dell’autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
11. di doversi comunicare all’U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell’attività;
12. di notificare il presente atto alla “ARTE MARMI” S.R.L., sede di Chiusano di San Domenico, loc. Comone, s. n.;
13. di trasmetterlo, altresì, al Sindaco del Comune di Chiusano di San Domenico, all’Amministrazione Provinciale di Avellino, all’A.S.L. Avellino, all’A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
14. d’inoltrarlo, infine, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;
15. di precisare che avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Direttore generale
(Dott. Michele Palmieri)